



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 - Tel. 0921.551600- fax 0921.688205

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 12/04/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTAZIONI DI BISCOGNIAUXIA NUMMULARIA E EUPROCTIS CRHYSORRHOEA DEL FAGGIO – DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA – AZIONI A TUTELA DELL'ABIES NEBRODENSIS

IL SINDACO

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o possessori (enti pubblici compresi) ed agli amministratori di condominio di terreni incolti o coltivati, o che abbiano in gestione aree a verde sul territorio comunale, di effettuare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di “nidi” di Euproctis crhysorrhoea "c.d. Euprottide" o di traumatocampa pityocampa "c.d. Processionaria del pino";
- 2) nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1, venisse riscontrata la presenza di “nidi” di Euprottide o di “Processionaria del pino” o di altri infestanti, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando la rimozione e la distruzione di tali “nidi”, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Servizio Fitosanitario Regionale, rivolgendosi a ditte specializzate;
- 3) ove non fosse possibile la completa rimozione e distruzione dei “nidi”, nel caso di superfici infestate molto estese e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di larve del medesimo insetto, gli stessi soggetti obbligati di cui al precedente punto 1, dovranno attivarsi per attuare interventi di lotta biologica e/o chimica secondo le modalità di intervento della lotta stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, sempre rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

- che le spese inerenti i suindicati interventi sono a totale carico dei proprietari e/o possessori degli alberi infestati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami di alberi con “nidi” di Euprottide o Processionaria sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento nei contenitori atti alla raccolta differenziata e/o indifferenziata;
- fatta salva l'applicazione degli artt. 500 e 650 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24/11/1981 n. 689;
- qualora i proprietari e/o possessori dei su indicati alberi, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non ottemperino alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove possibile, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi in danno, con addebito delle relative spese ai trasgressori, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- che i proprietari e/o possessori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligate a comunicare immediatamente la presenza di focolai al Servizio Fitosanitario Regionale.

AVVERTE

che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza, sostitutiva o modificativa.

DEMANDA

Al locale Comando di Polizia Municipale ed all'ASP di Palermo - Distretto di Petralia Sottana - per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto e per quant'altro di competenza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni e pubblicazione sul sito internet del Comune;
- venga trasmessa al Comando di P.M. del comune di Polizzi Generosa;
- all'ASP di Palermo - Distretto di Petralia Sottana – 90027 Petralia Sottana;
- Prefettura di Palermo, via Cavour , 6 – 90133 Palermo;
- Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea – Dipartimento dello Sviluppo Rurale Territoriale- Servizio 9 - Unità Operativa 2 – Viale Regione Siciliana n. 4600 – 90145 Palermo;
- Servizio Fitosanitario Regionale per la Sicilia - Unità Operativa 43 - Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo, via Uditore n. 15 – 90145 Palermo;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, via Nicolò Mineo n. 31 – 90145.
- Ente Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata n. 16 – 90027 Petralia Sottana.
- Locale Stazione dei Carabinieri, Piazza San Francesco n. 1 – 90028 Polizzi Generosa

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).